

Considerata la necessità di esonerare in via temporanea dall'obbligo di informativa di cui all'art. 13 del codice partiti, movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati che trattano dati personali per esclusiva finalità di selezione di candidati alle elezioni, di comunicazione politica o di propaganda elettorale, nel circoscritto ambito temporale concernente le prossime consultazioni elettorali e referendarie;

Ritenuto che, applicando i principi affermati nel citato provvedimento del 7 settembre 2005 a proposito dell'obbligo di informativa, deve ritenersi proporzionato rispetto ai diritti degli interessati esonerare il soggetto che utilizza i dati per esclusivi fini di propaganda elettorale dall'obbligo di rendere l'informativa, sino alla data del 30 settembre 2009; ciò con riferimento alle sole ipotesi in cui:

1) i dati siano raccolti direttamente da pubblici registri, elenchi, atti o altri documenti conoscibili da chiunque senza contattare gli interessati, oppure

2) il materiale propagandistico sia di dimensioni ridotte che, a differenza di una lettera o di un messaggio di posta elettronica, non renda possibile inserire un'ideonea informativa anche sintetica;

Ritenuto che, decorsa la data del 30 settembre 2009, partiti, movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati possano continuare a trattare (anche mediante mera conservazione) i dati personali raccolti lecitamente secondo le modalità indicate nel predetto provvedimento del 7 settembre 2005, per esclusive finalità di selezione di candidati, propaganda elettorale e referendaria e di connessa comunicazione politica, solo se informeranno gli interessati entro il 31 dicembre 2009, nei modi previsti dall'art. 13 del codice;

Ritenuto che, nel caso in cui partiti, movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati non informino gli interessati entro il predetto termine del 31 dicembre 2009 nei modi previsti dall'art. 13 del codice, i dati dovranno essere cancellati o distrutti;

Rilevato che l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del codice, con riferimento ai quali il titolare del trattamento è tenuto a fornire un idoneo riscontro;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

Tutto ciò premesso, il garante:

a) ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera c), del codice, prescrive ai titolari di trattamento interessati di adottare le misure necessarie ed opportune individuate nel provvedimento generale di questa Autorità del 7 settembre 2005 e richiamate nel presente provvedimento, al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;

b) ai sensi dell'art. 13, comma 5, del codice dispone che partiti, movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati possano prescindere dal rendere l'informativa agli interessati, sino al 30 settembre 2009, solo se:

1) i dati siano raccolti direttamente da pubblici registri, elenchi, atti o altri documenti conoscibili da chiunque senza contattare gli interessati, oppure;

2) il materiale propagandistico sia di dimensioni ridotte che, a differenza di una lettera o di un messaggio di posta elettronica, non renda possibile inserire un'ideonea informativa anche sintetica;

c) dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia-Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 143, comma 2, del codice.

Roma, 2 aprile 2009

Il presidente: PIZZETTI

Il relatore: PIZZETTI

Il segretario generale: PATRONI GRIFFI

09A04240


CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

PROVVEDIMENTO 24 marzo 2009.

Rettificazione dell'atto repertorio n. 240/CSR del 13 novembre 2008 recante: Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di modifica dell'Intesa 15 dicembre 2005 (Rep. atti n. 2395) recante «Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano».

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Visto l'Atto di questa Conferenza del 13 novembre 2008, Rep. Atti n. 204/CSR con il quale è stata modificata l'Intesa 15 dicembre 2005 (Rep. atti n. 2395) recante «Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 9 dicembre 2008, supplemento ordinario n. 270;



Vista la lettera pervenuta in data 9 marzo 2009, con la quale il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha chiesto che, al titolo dell'Allegato I al predetto Atto del 13 novembre 2008, le parole «destinati al consumo umano» siano rettifiche con le parole «e mangimi»;

Ritenuto necessario procedere alla suddetta rettifica del titolo dell'Allegato 1 al citato Atto di questa Conferenza Rep. n. 204/CSR del 13 novembre 2008, con il presente atto:

Rettifica

nei termini di cui in premessa, l'Atto di questa Conferenza Rep. n. 204/CSR del 13 novembre 2008.

Roma, 24 marzo 2009

Il Presidente: FITTO

Il segretario: SINISCALCHI

09A03946

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI RAGUSA

DECRETO 31 dicembre 2008.

Proroga dei termini legali e convenzionali, ai sensi del decreto-legge 15 gennaio 1948, n. 1, per il mancato funzionamento dei servizi della Banca Agricola Popolare di Ragusa.

IL PREFETTO

DELLA PROVINCIA DI RAGUSA

Premesso che nel giorno 12 dicembre 2008 l'Istituto di Credito di seguito indicato, a causa dello sciopero del personale, non ha potuto assicurare il regolare funzionamento dei servizi:

Banca Agricola Popolare di Ragusa:

Modica Succursale;

Modica Sacro Cuore;

Vista la lettera n. 1346723 del 19 dicembre 2008 con la quale la locale filiale della Banca d'Italia chiede l'emanazione del decreto prefettizio determinante l'eccezionalità dell'evento e la proroga dei termini legali e convenzionali scaduti nel giorno suindicato e nei cinque giorni successivi;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 15 gennaio 1948, n. 1;

Decreta:

Sono prorogati di giorni quindici, a decorrere dalla data di riapertura degli sportelli al pubblico, i termini legali e convenzionali scaduti nel giorno 12 dicembre 2008 e nei cinque giorni successivi, a favore del sottoindicato Istit-

tuto di Credito ancorché relativi ad atti ed operazioni da compiersi su altre piazze:

Banca Agricola Popolare di Ragusa:

Modica Succursale;

Modica Sacro Cuore.

La Banca d'Italia è incaricata dell'esecuzione del presente decreto e dei connessi adempimenti.

Ragusa, 31 dicembre 2008

Il prefetto: FANARA

09A03942

DECRETO 31 dicembre 2008.

Proroga dei termini legali e convenzionali, ai sensi del decreto-legge 15 gennaio 1948, n. 1, per il mancato funzionamento dei servizi della Banca Antonveneta.

IL PREFETTO

DELLA PROVINCIA DI RAGUSA

Premesso che nel giorno 12 dicembre 2008 l'Istituto di Credito di seguito indicato, a causa dello sciopero del personale, non ha potuto assicurare il regolare funzionamento dei servizi:

Banca Antonveneta:

Vittoria;

Vista la lettera n. 1346743 del 19 dicembre 2008 con la quale la locale filiale della Banca d'Italia chiede l'emanazione del decreto prefettizio determinante l'eccezionalità dell'evento e la proroga dei termini legali e convenzionali scaduti nel giorno suindicato e nei cinque giorni successivi;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 15 gennaio 1948, n. 1;

Decreta:

Sono prorogati di giorni quindici, a decorrere dalla data di riapertura degli sportelli al pubblico, i termini legali e convenzionali scaduti nel giorno 12 dicembre 2008 e nei cinque giorni successivi, a favore del sottoindicato Istituto di Credito ancorché relativi ad atti ed operazioni da compiersi su altre piazze:

Banca Antonveneta:

Vittoria.

La Banca d'Italia è incaricata dell'esecuzione del presente decreto e dei connessi adempimenti.

Ragusa, 31 dicembre 2008

Il prefetto: FANARA

09A03943

